

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 123 DEL 04/11/2021

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. LEGGE N. 56/2014. MODIFICA MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVATO DA ULTIMO CON DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA N. 138 DEL 27/09/2018.

L'anno 2021 il giorno 04 del mese di novembre alle ore 11:30, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Vicepresidente, STORONI ANDREA, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. LEGGE N. 56/2014. MODIFICA MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVATO DA ULTIMO CON DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA N. 138 DEL 27/09/2018.

IL VICEPRESIDENTE

Vista la nota della Prefettura di Ancona, prot. n. 38666 del 19/10/2021, riguardante la decadenza dell'incarico di Presidente della Provincia, dove, in relazione ai presidenti delle Province il cui mandato è venuto a scadere oltre il termine del 30/09/2021, si precisa che: *“nel caso in cui, per effetto dell'ultima tornata elettorale, un presidente di Provincia venga a perdere la qualità di sindaco, ciò determinerà il subentro nella carica da parte del vicepresidente”*;

Visto l'art.1, comma 65, della Legge n.56/2014 e s.m.i.;

Visto l'art.48 dello Statuto della Provincia di Ancona;

Visto il decreto presidenziale n. 84 del 21/05/2019, con cui è avvenuta la nomina del vicepresidente della Provincia di Ancona;

RILEVATA la propria competenza ad adottare il presente atto;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 121 del 4/11/2021 con cui sono stati convocati per il giorno 18/12/2021 i comizi elettorali per le elezioni di secondo grado per l'elezione del Presidente e il rinnovo del Consiglio della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che la Provincia di Ancona, effettuerà sul proprio sito istituzionale www.provincia.ancona.it la pubblicizzazione di tutte le comunicazioni ed informazioni necessarie al procedimento elettorale finalizzato all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

VISTO il decreto della Presidente della Provincia n. 138 del 27/09/2018 ad oggetto: *“Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Ancona. Legge n. 56/2014. Modifica manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, approvato da ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale n. 242 del 6/12/2016”*;

VISTO il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, il Governo ha elaborato “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021” e la circolare n. 50/2021 del Ministero dell’Interno, che illustra le principali novità contenute nel provvedimento normativo;

RITENUTO, alla luce del quadro normativo sopra riportato e delle valutazioni del Presidente dell’Ufficio Elettorale, di apportare alcune modifiche al Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale (Allegato A):

- all’art.5 il comma 2 è riformulato come di seguito: “2. Per le elezioni che si svolgono il giorno 18 dicembre 2021, il Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.», al comma 1 dell’articolo 17- bis «Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale», stabilisce che “Il termine di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.”.
- all’art. 6, il comma 1 è riformulato come di seguito: “1. Per le cause di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.”;
- all’art. 7, al comma 1 dopo segretari comunali è aggiunto: “(o funzionario delegato)”;
- all’art. 12, il comma 5 è riformulato come di seguito: “5. 5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.”;
- all’art. 17 è inserito il comma 2: “2. Eventuali rinunce alla candidatura alla carica di consigliere provinciale intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all’elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.”;
- all’art. 22, al comma 1, lett. d) è aggiunto alla fine il seguente periodo: “(non per l’anno 2021)”;
- all’art. 26, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “oppure con PEC della Provincia di Ancona provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it. In caso di trasmissione con PEC la dichiarazione non è sottoposta all’obbligo di autentica, a condizione, però, che la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.”;
- all’art. 28, il comma 2 è riformulato come di seguito: “2. Il personale componente il seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e provvede alle operazioni di scrutinio.”

- all'art 28, il comma 6 è riformulato come di seguito:” 6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante (mobile) composto da due componenti del seggio elettorale. Allo stesso modo sarà garantito, su richiesta, l'esercizio di voto ad eventuali elettori disabili e malati. In tali casi dovrà pervenire una richiesta esplicita all'Ufficio Elettorale entro 5 (cinque) giorni prima della data della votazione. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la libertà e la segretezza del voto.”

- all'art.28, si aggiunge il comma 7: “7. Limitatamente alle elezioni dell'anno 2021, agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sarà consentito il voto nel rispetto delle modalità previste dall'art.3 del DL 117/2021, per quanto applicabile alle elezioni provinciali.”

- all'art. 34, il comma 2 è riformulato come di seguito: “2. L'elettore può esprimere il proprio voto apponendo un segno di voto su uno dei nominativi dei candidati stampati sulla scheda.”;

- all'art. 35, il comma 2 è riformulato come di seguito: “2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato, o il nome e cognome in caso di omonimia, nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.”;

RILEVATO che è istituita sul sito istituzionale della Provincia di Ancona www.provincia.ancona.it un'apposita sezione inerente (home page e Albo pretorio on line) le elezioni provinciali di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

VISTO che l'atto riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'ufficio competente;

DECRETA

1) di modificare il Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale (allegato A), approvato da ultimo con decreto della Presidente della Provincia n. 138 del 27/09/2018 nel modo seguente:

- all'art.5 il comma 2 è riformulato come di seguito: “2. Per le elezioni che si svolgono il giorno 18 dicembre 2021, il Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, coordinato con la Legge di

conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.», al comma 1 dell'articolo 17- bis «Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale», stabilisce che “Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.”.

- all'art. 6, il comma 1 è riformulato come di seguito: “1. Per le cause di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.”;
- all'art. 7, al comma 1 dopo segretari comunali è aggiunto: “(o funzionario delegato)”;
- all'art. 12, il comma 5 è riformulato come di seguito: “5. 5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.”;
- all'art. 17 è inserito il comma 2: “2. Eventuali rinunce alla candidatura alla carica di consigliere provinciale intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciataro, non potendo più incidere sulla composizione della lista.”;
- all'art. 22, al comma 1, lett. d) è aggiunto alla fine il seguente periodo: “(non per l'anno 2021)”;
- all'art. 26, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “oppure con PEC della Provincia di Ancona provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it. In caso di trasmissione con PEC la dichiarazione non è sottoposta all'obbligo di autentica, a condizione, però, che la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.”;
- all'art. 28, il comma 2 è riformulato come di seguito: “2. Il personale componente il seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e provvede alle operazioni di scrutinio.”
- all'art. 28, il comma 6 è riformulato come di seguito: “6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante (mobile) composto da due componenti del seggio elettorale. Allo stesso modo sarà garantito, su richiesta, l'esercizio di voto ad eventuali elettori disabili e malati. In tali casi dovrà pervenire una richiesta esplicita all'Ufficio Elettorale entro 5 (cinque) giorni prima della data della

votazione. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la libertà e la segretezza del voto.”

- all’art.28 si aggiunge il comma 7: “7. Limitatamente alle elezioni dell’anno 2021, agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sarà consentito il voto nel rispetto delle modalità previste dall’art.3 del DL 117/2021, per quanto applicabile alle elezioni provinciali.”
- all’art. 34 il comma 2 è riformulato come di seguito: “2. L'elettore può esprimere il proprio voto apponendo un segno di voto su uno dei nominativi dei candidati stampati sulla scheda.”;
- all’art. 35 il comma 2 è riformulato come di seguito: “2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato, o il nome e cognome in caso di omonimia, nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.”;

2) di dare atto che il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale”, così come modificato, risulta essere quello allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che per quanto non previsto nella legge n. 56/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle circolari del Ministero dell’Interno nn. 32/2014 e 35/2014 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

4) di dare atto che la Provincia di Ancona, sul proprio sito internet www.provincia.ancona.it nel quale sono già state pubblicate le informazioni disponibili in ordine al contenuto della legge n. 56/2014 e delle disposizioni attuative e che detto sito verrà utilizzato per la pubblicizzazione di tutte le comunicazioni ed informazioni che si rendessero necessarie nel corso del procedimento elettorale finalizzato all’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale;

5) di designare responsabile del procedimento la dott.ssa Laura Lampa, responsabile dell’Area Affari Generali;

6) di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

7) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 38, comma 3, dello Statuto provinciale che ha recepito l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della deroga di cui all'art. 21 quater della Legge n. 241/1990, per l'espletamento delle operazioni elettorali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 3440/2021

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. LEGGE N. 56/2014. MODIFICA MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVATO DA ULTIMO CON DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA N. 138 DEL 27/09/2018.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 04/11/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
STORONI ANDREA

Classificazione 01.02.03
Fascicolo 2021/30